

N. 5111/14 R.G. notizie di reato  
N. 5274/14 R.G. Gip  
N. 1337/14 R.G. D.P.

N. 204/15 R. Sent. *Opposizione*  
Data del Deposito: 23/15  
Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N. \_\_\_\_\_ C. P.  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio Del Giudice

Per Le Indagini Preliminari  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Per Le Indagini Preliminari, **dott. ssa Rosaria Pastore**,  
all'udienza in data **26 febbraio 2015** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura  
contestuale ed integrale e all'esito del Giudizio Abbreviato, la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

R. E. , nata a il , residente a in via nr.  
; **Libera, Presente**; Difesa di Fiducia dall'Avv. Elisabetta Caldarini del Foro di  
Monza.

### IMPUTATA

in ordine al reato p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. b) e co. 2 bis Dec. Lvo 285/92: per essersi  
posta alla guida del veicolo tg. DF464WR in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di  
bevande alcoliche (tra 0.8 e 1,20 g/l); Con l'aggravante di avere provocato un incidente  
stradale;

In il

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Il Pubblico Ministero:** Affermarsi la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato  
ascrittto e condanna al minimo della pena ridotta di un terzo per il rito abbreviato;

**Il Difensore:** Nulla osserva circa la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di  
guida in stato di ebbrezza ma chiede escludersi la circostanza aggravante ex art. 186/co. 2 bis  
Dec. Lvo 285/92 per insussistenza della stessa, concedersi le circostanze attenuanti generiche e il  
beneficio della sospensione condizionale della pena.

### MOTIVAZIONE

Con tempestivo e rituale atto di Opposizione al Decreto Penale di Condanna nr. 1337/14 emesso  
dal Gip/Tribunale in sede il 25.6.2014) R. E. formulava - a mezzo del  
difensore/procuratore speciale - in ordine al reato indicato in epigrafe tempestiva e rituale  
richiesta di definizione anticipata del giudizio con rito Abbreviato;

*[Handwritten signature]*

all'odierna udienza si procedeva alla revoca del decreto penale di condanna ritualmente opposto e, invitate le parti alla discussione, le stesse concludevano come da separato verbale (e come riportato in epigrafe).

Ritiene il giudicante pienamente provata la responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittale, sia pure con esclusione della circostanza aggravante contestata ex art. 186/co. 2 bis Dec. Lvo 285/92, sulla base delle obiettive risultanze processuali, rappresentate:

- dalle circostanze e dalle modalità di esecuzione dei controlli di P.G. che, effettuati nell'immediatezza della flagrante commissione dell'illecito, portavano sia all'esatta individuazione ed identificazione del conducente dell'autovettura tipo "Toyota" tg. (oggetto degli accertamenti) che alla contestazione per infrazione al C.d.S. (quella, penalmente rilevante, oggetto del capo di imputazione, così come accertata dagli agenti della Polizia Locale del Comune di il ;

- dalla descrizione delle modalità esecutive della condotta in contestazione così come emergente dalla relazione di incidente stradale, dalla annotazione di servizio, dal "verbale di accertamenti tecnici" della stessa e dal verbale di contestazione, redatti nella stessa data e nell'immediatezza del sinistro, che hanno altresì fornito gli elementi per la sicura riferibilità della violazione, in termini di certezza, alla persona dell'odierna giudicabile;

- dalla assoluta attendibilità della predetta descrizione della cui veridicità non emerge, allo stato, alcun motivo di dubitare in considerazione non tanto e non solo della natura particolarmente "qualificata" della stessa (giacché proveniente da pubblici ufficiali presenti al fatto) quanto, e soprattutto, in ragione del pieno ed oggettivo riscontro rappresentato dall'esito del c.d. "alcoltest" eseguito nell'osservanza di tutte le prescrizioni di legge (cfr. "scontrini" attestanti il superamento del tasso di alcolemia prescritto dalla legge, come accertato con apposita ed omologata apparecchiatura, che venivano acquisiti agli atti del fascicolo processuale);

- dalla insussistenza di qualsivoglia altra possibilità di versione dei fatti alternativa a quella accusatoria come riscontrata dalle sopra indicate emergenze processuali, ed altrettanto plausibile, attesa la mancanza di qualsivoglia prospettazione difensiva di eventuale estraneità dell'imputata al fatto contestato, con la sola precisazione dell'effettiva insussistenza dell'aggravante ex art. 186/co. bis CdS, come di seguito precisato.

Invero, premesso in fatto quanto emerge dall'imputazione, va rilevato che una pattuglia di Agenti della Polizia Locale del Comune di il interveniva alle ore circa del in via dove era stato segnalato un incidente stradale "senza feriti" fra l'autovettura "Toyota" tg. condotta dall'odierna giudicabile -che transitava lungo la predetta via- ed il conducente del veicolo "Citroen" tg. B Fr che, scendendo dal proprio veicolo, dallo stesso fermato irregolarmente "in doppia fila" sulla stessa via all'altezza del civico nr. ed accingendosi ad avvicinarsi "alla portiera posteriore lato destro, in quanto mia intenzione era quella di aprire tale portiera in quanto dovevo caricare una latta di vernice" (così dichiarazioni spontanee B ), veniva colpito all'anca dallo specchietto retrovisore esterno della vettura condotta dall'imputata che stava transitando sulla medesima via;

durante i primi accertamenti di P.G. la R. manifestava visibili segni esteriori di ebbrezza ("alito vinoso...difficoltà di parola ...") che inducevano gli operanti a procedere al controllo mediante alcoltest che dava esito positivo (cfr. "scontrini alcoltest", come da apparecchiatura omologata marca "679ESeres3785", che evidenziavano il superamento del tasso minimo di legge con il primo controllo delle ore : pari a gr/l 1,19 e il successivo controllo delle ore

pari a un tasso di gr./l 1,20 rispettati, altresì, i termini di legge per la progressione cronologica delle misurazioni).

in base ai rilievi sul punto d'urto indicato dalle parti, sulla provenienza e direzione dei veicoli, sulle caratteristiche della strada nonché tenuto conto delle dichiarazioni degli stessi automobilisti coinvolti, gli operanti ricostruivano la dinamica del sinistro concludendo per la violazione ex art. 186 CdS lett. b) a carico della R. E. per la violazione dell'art. 157/8°co. CdS a carico del B. giacchè "effettuava la fermata del veicolo creando intralcio alla circolazione" (così la relazione di incidente stradale nonché i verbali sopra citati, allegati tutti alla CnR nr. 140423/PG datata della Pol. Loc./ ).

Orbene, gli elementi fin qui illustrati escludono ogni dubbio circa la riferibilità dell'illecito alla condotta dell'odierna giudicabile R. E. e circa la ravvisabilità della sussistenza del reato ipotizzato dal P.M., attesa la sorpresa della predetta imputata in flagrante commissione della condotta illecita in contestazione e tenuto conto del riscontro tecnico dello stato di ebbrezza;

deve tuttavia escludersi la sussistenza della circostanza aggravante contestata ex art. 186/co. 2 bis Dec. Lvo 285/92 in ragione delle modalità del sinistro emergente dai rilievi di incidente stradale che, consistito in sostanza nell'urto dello specchietto retrovisore esterno del veicolo della R. contro un fianco dell'automobilista che -accingendosi ad aprire uno degli sportelli posteriori del veicolo dallo stesso lasciato irregolarmente in sosta, con intralcio alla circolazione stradale- si trovava scorrettamente sulla carreggiata costituendo egli stesso unitamente al veicolo, malamente in sosta, un ostacolo impreveduto contro cui il veicolo condotto dall'imputata andava a collidere con la parte "aggettante" della carrozzeria (vale a dire lo specchietto retrovisore esterno);

orbene, ciò precisato in fatto, non può non accogliersi la richiesta difensiva di declaratoria di insussistenza della relativa circostanza aggravante in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui alla situazione di avere provocato un incidente stradale (integrante specifica circostanza aggravante ex art. 186 co. 2bis CdS) non può equipararsi il mero coinvolgimento nel sinistro, come appunto verificatosi nel caso di specie, con l'ulteriore conseguenza che, "... se lo stato di ebbrezza non ha avuto un ruolo attivo nella verificaione del sinistro, l'ubriaco al volante non è per ciò solo responsabile del relativo incidente..." (così, di recente, anche Trib./Roma, sez. XII civ. sent. 25.10.20122);

la semplice sussistenza dello stato di ebbrezza non conduce per ciò solo all'attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro al conducente che si trovi in tale stato giacchè, pur costituendo illecito penale la guida in stato di ebbrezza, tutt'altro rilievo assume però la valutazione del contributo, o meno, dato dall'ebbrezza alla causazione dell'incidente in termini di manovra di guida improvvida o azzardata, compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio-temporale, circostanza che -per il caso di specie- non sembra proprio potersi ritenere realizzata.

Va, pertanto, affermata la colpevolezza dell'imputata cui, peraltro, appaiono concedibili le invocate circostanze attenuanti generiche in ragione della modesta entità del fatto complessivamente valutato e della personalità dell'imputata come desumibile dalla condizione di assoluta incensuratezza e dalla buona condotta processuale; osservati, dunque, i criteri dettati dagli artt. 133 e 133 bis c.p. pena congrua si stima quella di Giorni 10 di arresto e di Euro 600,00 di ammenda, così determinata:

- 2 - 4

Pena Base = Giorni 20 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, diminuita ex art. 62 bis c.p. a Giorni 15 di arresto e ad Euro 900,00 di ammenda, ridotta per il rito Abbreviato a Giorni 10 di arresto e ad Euro 600,00 di ammenda;

consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali, comprese quelle successive alla proposta opposizione al decreto penale di condanna, e alla sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida che si determina per la durata di mesi sette, sempre che non sia stata compiutamente eseguita;

lo stato di incensuratezza consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. in relazione all'art. 442 c.p.p.

**P.Q.M.**

**Dichiara R** E<sub>1</sub> colpevole del reato ascrittore e -esclusa la sussistenza della circostanza aggravante contestata ex art. 186 co. 2 bis CdS, concesse le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. e già operata la riduzione per effetto del rito Abbreviato, la condanna alla pena di Giorni 10 di arresto ed Euro 600,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle successive alla proposta opposizione al decreto penale di condanna. Concede la sospensione condizionale della pena.

Consegue per legge la condanna alla sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida che si determina per la durata di mesi sette, sempre che non sia stata compiutamente eseguita.

Termine di giorni 30 per la motivazione della sentenza.

**Monza, 26 febbraio 2015**

Depositata in Cancelleria il  
Il Cancelliere  
Il Cancelliere B3  
Marzia GIAMBERTONE

203/15

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Rosaria Pastore**

